

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2764

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata GELMINI

Introduzione dell'aliquota unica per l'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'area di esenzione dal prelievo fiscale per i redditi di lavoro dipendente, autonomo e di pensione, nonché delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento tributario

Presentata il 3 dicembre 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — Su ogni famiglia italiana grava un carico fiscale medio annuo di quasi 15.330 euro. Tra l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le relative addizionali locali, le ritenute, le accise, la tassa automobilistica, il canone di abbonamento della Rai-Radiotelevisione italiana Spa, la tassa sui rifiuti, i contributi a carico del lavoratore e altre, ogni nucleo familiare versa all'erario, alle regioni e agli enti locali mediamente 1.277 euro al mese: corrispondente allo stipendio medio percepito mensilmente da un impiegato.

Secondo i dati stimati dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel 2015 la pressione fiscale passerà dall'attuale 43,3 per cento al 43,6 per cento.

A livello nazionale, secondo l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), l'entità del

valore aggiunto attribuibile ad attività sommersa era già stimata, per il 2008, in una « forbice » compresa tra 255 e 275 miliardi di euro, rispettivamente pari al 16,3 per cento e al 17,5 per cento del prodotto interno lordo (PIL) nazionale, e tale valore è cresciuto negli anni.

L'Agenzia delle entrate ha stimato che il *tax gap* medio su base annua è pari a 38.269 milioni di euro per l'imposta sul valore aggiunto (IVA) pari al 2,5 per cento del PIL, e a 8.342 milioni di euro per l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), pari allo 0,5 per cento del PIL.

L'analisi della *tax compliance* nel nostro Paese ha permesso di ricondurre a cinque principali fattori (*driver*) la dimensione e l'evoluzione nel tempo dei fenomeni evasivi in Italia: il livello della

pressione tributaria, l'esigenza di riforma strutturale del sistema dei tributi, l'efficienza dell'amministrazione finanziaria, una cultura intrisa di renitenza da parte dei contribuenti rispetto agli obblighi tributari e la complessità delle norme.

È necessario pertanto introdurre un piano di riforma fiscale orientato ai principi di semplicità, chiarezza, non retroattività delle norme e semplificazione delle aliquote contributive, che tuteli il contribuente da un'eccessiva pressione fiscale e riesca a contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale.

Con la presente proposta di legge si prevede l'introduzione di una *flat tax* con un'aliquota al 20 per cento e con un sistema di deduzioni e di detrazioni progressive.

La *flat tax* si fonda sui principi economici *supply-side*. Tra essi, il principio fondamentale è che aliquote fiscali elevate disincentivano il lavoro, il risparmio e l'investimento, in quanto lo Stato si appropria di una frazione crescente dei guadagni dei cittadini; viceversa, aliquote ridotte spingono a lavorare, a risparmiare e a investire di più.

Il concetto di semplicità abbraccia la comprensibilità del sistema, la facilità con la quale i contribuenti possono dedurre con assoluta certezza quanto è da loro dovuto con risparmi in termini di tempo e di risorse per rispettare gli obblighi imposti dal sistema fiscale.

La sua ragion d'essere va ben oltre la semplicità che comporta il calcolo dell'imposta sulla base di una sola aliquota, ma può rappresentare un'opportunità per far emergere fenomeni elusivi. Ogniqualvolta diversi tipi di reddito (o diversi contribuenti) sono soggetti ad aliquote differenti, il contribuente può approfittare delle opportunità di ottenere un reddito sfruttando le aliquote più basse e le eventuali detrazioni a svantaggio dei redditi soggetti alle aliquote più alte.

L'aliquota fissa al 20 per cento rappresenta l'aliquota media per garantire l'equilibrio tra un'aliquota ridotta e l'esigenza di ottenere un gettito fiscale sufficiente al finanziamento dei compiti essenziali dello Stato e per l'offerta di servizi al cittadino.

Inoltre, l'introduzione di un'aliquota fissa non lede il principio costituzionale della progressività delle imposte; la Costituzione, infatti, non si riferisce specificamente alle aliquote, ma alla struttura del sistema fiscale presa nel suo insieme, che viene salvaguardata dalla previsione di una esenzione totale dal prelievo fiscale al di sotto di un certo reddito, dal calcolo della base imponibile sulla base del nucleo familiare e dalla possibilità di prevedere, in sede di decreti legislativi delegati, un sistema progressivo di deduzioni e di detrazioni.

Applicando in tal senso la nozione di progressività è possibile l'introduzione della *flat tax* anche in Italia senza incorrere in censure di incostituzionalità.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Istituzione dell'aliquota unica per l'imposta sul reddito delle persone fisiche).*

1. Al fine di semplificare gli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione, nonché dei principi dello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, è istituita un'aliquota unica pari al 20 per cento della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

## ART. 2.

*(Area di esenzione).*

1. I redditi di lavoro dipendente e assimilati, di pensione e di lavoro autonomo inferiori o pari a 12.000 euro sono esentati totalmente dal prelievo fiscale.

## ART. 3.

*(Delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento tributario).*

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento tributario, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire la coerenza con le disposizioni della presente legge, anche modificando il sistema di detrazioni e di deduzioni vigente;

b) determinare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche considerando la composizione del nucleo familiare;

c) abrogare le norme vigenti incompatibili con quanto stabilito dai decreti legislativi di cui all'alinea.

ART. 4.

*(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri di cui agli articoli 1 e 2 si fa fronte con i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 3, con particolare riferimento alle agevolazioni fiscali per le imposte sui redditi e alle maggiori entrate derivanti dal maggior gettito proveniente dall'emersione spontanea della base imponibile.

